

CIRCOLARE INFORMATIVA MARZO N. 3/2023

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

1

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti scadenti dal 16 marzo al 15 aprile 2023.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 marzo il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002).

Versamento saldo Iva annuale

Scade il 16 marzo il versamento dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2022 (codice tributo 6099).

Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 marzo il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 marzo i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di febbraio.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il 16 marzo il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidima-

zione libri sociali (codice tributo 7085).

La misura dell'imposta è pari a € 309,87; qualora l'entità del capitale sociale esistente all'1 gennaio

2023 sia superiore a € 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di € 516,46.

Certificazione unica

Scade il 16 marzo il termine per l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certifica-

zione Unica relativa ai redditi 2022.

Scade il 16 marzo anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.

Cupe

Il 16 marzo è l'ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con ap-

porto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2022 dalle società di

capitali.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade il 27 marzo, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per pre-

sentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effet-

tuate nel mese precedente.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 31 marzo il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e

continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

Comunicazione telematica spese per interventi edilizi oggetto di opzione

Il 31 marzo è l'ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle

spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi sugli immobili oggetto di opzione per lo sconto in

fattura o la cessione del credito.

Credito di imposta spese di pubblicità

Scade il 31 marzo il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese

sostenute o da sostenere nel 2023.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al

nostro studio.

Lecco, lì 10 marzo 2023

Piazza Stazione 3, 23900 Lecco - Tel. (0341) 362734 - Fax (0341) 366522 Viale Vittorio Veneto 32, 20124 Milano - Tel (02) 87386070 - Fax (02) 87386072 www.studiochirico. it - E-mail: studio@studiochirico. it

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare n. 19 del 10 febbraio 2023 l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023.

Le aliquote si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti.

Per l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 86.983 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 113.520 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2023 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	4.208,40 euro	4.292,42 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	4.077,12 euro	4.161,14 euro

Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023, in particolare per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di	fino a 52.190 euro	24%	24,48%
età non superiore ai 21 anni)	da 52.190 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21	fino a 52.190 euro	23,25%	23,73%
anni	da 52.190 euro	24,25%	24,73%



Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2022 e degli acconti per il periodo di imposta 2023 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2022 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 deve essere versato entro il 30 novembre 2023:
- i quattro importi fissi di acconto per il 2023 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024.



Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito di impresa.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2023 PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023 l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2023.

Si evidenzia sin da subito la sostanziale conferma delle aliquote applicate lo scorso anno, mentre rileva sensibilmente l'incremento dei valori relativi al massimale e al minimale di reddito validi per il 2023. Conseguentemente, le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2023 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps risulteranno essere le seguenti:

Soggetto iscritto alla Gestione Separata		2022	2023
	Titolare di partita Iva	26,23%	26,23%
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
stione pensionistica	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2023 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è incrementato a 113.520 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito. Il minimale di reddito per l'anno 2023 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è stato incrementato a 17.504 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	→	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
Collaboratori	→	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente
Associati in partecipazione di solo lavoro	→	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	•	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: • 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta • 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali

SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2023

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2023.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro

per la generalità delle società

516,46 euro

per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2023 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee:
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Il libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo e su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.

Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "*Erario*" e indicando, quale annualità, il 2023, anno per il quale si versa la tassa.

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

SCADE IL 16 MARZO LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI GAS ED ENERGIA

Con il provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello per la comunicazione dei crediti energetici e gasetici del secondo semestre 2022.

Si tratta di un nuovo adempimento secondo il quale, a pena di decadenza dal beneficio, i beneficiari dei crediti per energia elettrica e/o gas relativi al secondo semestre 2022, devono comunicare una serie di dati per permettere all'Agenzia delle entrate di tenere traccia dei crediti ancora utilizzabili.

Tale comunicazione va effettuata quindi solo se alla data del 16 marzo 2023 residuino importi da compensare. Diversamente il contribuente non avrà alcun obbligo.

In particolare, sarà necessario comunicare:

- il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata in calce alla presente informativa;
- l'importo della spesa agevolata (casella "Importo di riferimento");
- l'importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante.



Il provvedimento precisa che l'importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione.

Riassumendo:

Soggetti obbligati	obbligati Beneficiari del bonus energia	
Contenuto della comunicazione	Credito del terzo e quarto trimestre 2022 non compensato	
Scadenza della comunicazione	16 marzo 2023	



Nessuna comunicazione è invece necessaria se il credito è stato ceduto a terzi e solo limitatamente al credito ceduto (se fosse ceduto il solo credito dei mesi di ottobre e novembre e non quello di dicembre per questo ultimo vige comunque l'obbligo di comunicazione in caso di mancata compensazione al 16 marzo 2023).

La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo, ovvero l'impossibilità di utilizzare il credito a decorrere dal 17 marzo 2023. Nel caso in cui, in mancanza di comunicazione, si provvedesse ugualmente dal 17 marzo alla compensazione il modello F24 verrà scartato.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO MILLEPROROGHE

II D.L. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe, è stato convertito con L. 14/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 3,	Divieto emissione fattura elettronica soggetti STS
comma 2	L'art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS per il 2019. Tale divieto è stato prorogato per il 2020, 2021 e 2022 ad opera, rispettivamente, dell'art. 15, DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", dell'art. 1, comma 1105, Legge n. 178/2020 e dell'art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021. Ora, è confermata l'estensione di tale divieto al 2023. In merito si rammenta che con il DL n. 135/2018 il Legislatore è intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie prevedendo che le disposizioni di cui al citato art. 10-bis "si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche".
Articolo 3,	Sospensione ammortamenti 2023
comma 8	Con la modifica dell'art. 60, comma 7-bis, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", è confermata la riproposizione della possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per il bilancio d'esercizio 2023 a prescindere dal "comportamento" tenuto nel bilancio 2022. Tale proroga, opera a favore di coloro che hanno usufruito al 100% della sospensione dell'ammortamento 2022 sia di coloro che hanno effettuato, anche parzialmente, l'ammortamento 2022.
Articolo 3,	Riduzione capitale sociale per perdite
comma 9	È confermata l'estensione alle perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2022 del- la non applicabilità delle disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale richiamate dagli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies.
Articolo 3,	Assemblee approvazione bilancio "a distanza"
comma 10-undecies	 In sede di conversione sono prorogate fino alle assemblee tenute entro il 31.7.2023 le disposizioni previste dall'art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia". In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie: il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza; l'assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
	 le srl possono consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.